Art. 62 - Definizioni

Ultima modifica: Giovedì, 01 Ottobre 2026 19:46
Visite: 37917

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. (1)

[nota]Note
(1) Lettera introdotta dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106[/nota]

[nota]Interpelli (0)

Interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 *- Lavoro a domicilio*
Interpello n. 2/2025 del 02/12/2025 *- Applicazione Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo*
Interpello n.3/2026 del 24/09/2026 *- Videoterminalisti per gli agenti di stazione Azienda Napoletana Mobilità[/nota]*

Phoca PDF